

**REGOLAMENTO (CE) N. 2995/95 DELLA COMMISSIONE**

del 19 dicembre 1995

**che modifica il regolamento (CE) n. 3254/93 per quanto riguarda il regime specifico di approvvigionamento di taluni ortofrutticoli a favore delle isole minori del mar Egeo per il 1996**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli a favore delle isole minori del mar Egeo <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4,considerando che il regolamento (CEE) n. 2958/93 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1802/95 <sup>(4)</sup>, ha stabilito le modalità comuni d'applicazione del regime d'approvvigionamento delle isole minori del mar Egeo per taluni prodotti agricoli e, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2019/93, l'importo degli aiuti a favore dell'approvvigionamento per gruppo di isole in cui il prodotto viene commercializzato; che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2019/93, occorre stabilire, per il 1996, i bilanci di previsione sull'approvvigionamento delle isole minori del mar Egeo con ortofrutticoli provenienti dal resto della Comunità;considerando che occorre quindi modificare il regolamento (CE) n. 3254/93 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 997/95 <sup>(6)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 3254/93 sono sostituiti dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 184 del 27. 7. 1993, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 248 del 14. 10. 1995, pag. 39.<sup>(3)</sup> GU n. L 267 del 28. 10. 1993, pag. 4.<sup>(4)</sup> GU n. L 174 del 26. 7. 1995, pag. 27.<sup>(5)</sup> GU n. L 293 del 27. 11. 1993, pag. 34.<sup>(6)</sup> GU n. L 101 del 4. 5. 1995, pag. 16.

## ALLEGATO

## « ALLEGATO I

**Bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole minori appartenenti al gruppo A <sup>(1)</sup> per il 1996***(in tonnellate)*

Designazione delle merci	Codice NC	Quantitativi
Patate	0701 10 00 0701 90 51 0701 90 59 0701 90 90	3 000
Ortaggi	0702 — 0709 (*)	1 000
Agrumi freschi	ex 0805	2 000
Uva	0806 10	
Mele	0808 10 31 — 0808 10 89	
Pere	0808 20 31 — 0808 20 39	
Albicocche, ciliegie, pesche, prugne e prugneole, fresche	0809	
Fragole	0810 10	
Meloni, angurie	0807 11 00 e 0807 19 00	
Fichi freschi	0804 20 10	
Kiwi	0810 50 00	

(\*) Ad eccezione degli ortaggi di cui ai codici NC 0709 60 91, 0709 60 95, 0709 60 99 (esclusi i pimenti commestibili), 0709 90 31, 0709 90 39 e 0709 90 60.

(1) Le isole minori appartenenti al gruppo A sono definite nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2958/93.

## ALLEGATO II

Bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole minori appartenenti al gruppo B <sup>(1)</sup> per il 1996*(in tonnellate)*

Designazione delle merci	Codice NC	Quantitativi
Patate	0701 10 00 0701 90 51 0701 90 59 0701 90 90	10 000
Ortaggi	0702 – 0709 <sup>(*)</sup>	5 300
Agrumi freschi	ex 0805	7 518
Uva	0806 10	
Mele	0808 10 31 – 0808 10 89	
Pere	0808 20 31 – 0808 20 39	
Albicocche, ciliegie, pesche, prugne e prugne, fresche	0809	
Fragole	0810 10	
Meloni, angurie	0807 11 00 e 0807 19 00	
Fichi freschi	0804 20 10	
Kiwi	0810 50 00	

<sup>(\*)</sup> Ad eccezione degli ortaggi di cui ai codici NC 0709 60 91, 0709 60 95, 0709 60 99 (esclusi i pimenti commestibili), 0709 90 31, 0709 90 39 e 0709 90 60.

<sup>(1)</sup> Le isole minori appartenenti al gruppo B sono definite nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2958/93. •